

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Art. 23, 10° co. L. 24/11/81 n. 689

Sentenza n° 59638/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

[redacted], addetto alla 2^a Sezione ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 8870 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno
2010 vertente tra

[redacted] elettivamente domiciliata in Roma [redacted] presso lo
studio dell'Avv. Marianna Macedonio come da procura in atti.

- OPPONENTE -

E

Comune di Roma in persona del Sindaco rappresentato dal Funzionario Delegato
Paola Cereda ed elettivamente domiciliato in Roma Via del Tempio di Giove 21

Equitalia Gest
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a in persona del legale rappresentante. n.q. di
concessionaria del Servizio Nazionale di riscossione dei Tributi per la Provincia di
Roma non costituito e non comparso

-OPPOSTI-

Oggetto: opposizione alla cartella di pagamento n. 0972009025512761

CONCLUSIONI: come in appresso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 4.2.10 l'opponente proponeva opposizione avverso il
provvedimento indicato in epigrafe, relativo a sanzioni amministrative irrogate a
seguito di verbali di infrazione al Codice della Strada Chiedeva di dichiarare nullo il
provvedimento impugnato, in quanto la notifica del verbale, presupposto della

cartella, non era stata mai effettuata; pertanto doveva essere dichiarato estinto il diritto alla riscossione coattiva per violazione dell'art. 201 del C.d.S..

Si costituiva Il Comune trasmettendo il verbale interessato consegnato ~~da~~ ad un vicino. Alle udienze compariva solo l'opponente che precisava le conclusioni eccependo l'irritualità della notifica ai sensi dell'art. 139 4° comma; la causa veniva decisa con lettura del dispositivo della sentenza in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata. Sulla richiesta di annullamento della cartella sulla base della irregolare notifica del verbale, oggetto della cartella, consegnato al vicino di casa si ritiene che il verbale in atti non sia stato regolarmente notificato per le considerazioni che seguono.

La notifica non si è perfezionata con la consegna del verbale il 15.1.07; l'invio della raccomandata di cui all'art. 139 comma 4 c.p.c. risulta un elemento indispensabile alla stessa stregua della notifica al portiere.

La questione va valutata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n .346 del 1998, che riferendosi più precisamente alla notifica a mezzo posta in caso di assenza del destinatario, prevede che si dia avviso al destinatario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La Corte impone con sentenza additiva un adempimento in più che si ritiene da considerare anche in ipotesi affini (ricevimento dell'atto dal portiere), allo scopo di dare maggiori garanzie di effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Poiché l'art 139, 4° comma già in precedenza imponeva all'ufficiale giudiziario di darne avviso al destinatario con lettera raccomandata, appare più coerente con il sistema - volto a realizzare il maggior grado di conoscibilità degli atti notificati al destinatario- qualificare tale adempimento rilevante ai fini del perfezionamento della notifica. Nel caso concreto non essendo stato inviato all'opponente l'avviso a mezzo lettera raccomandata, la notifica del verbale di

accertamento deve ritenersi nulla, con la conseguenza della intervenuta estinzione della pretesa punitiva della P.A.(cfr. in proposito anche Tribunale di Roma sentenza n. 10240 del 31.3.2000). Con similari motivazioni la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1258/07, confermava tale principio affermando che nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 139 c.p.c. (notifica al portiere) l'omessa spedizione della raccomandata stabilita dal quarto comma costituisce non una mera irregolarità , ma un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che comporta la nullità della notificazione nei riguardi del notificato, il quale legittimamente può dedurre in giudizio gli effetti a sé favorevoli.

Stante la particolare natura della controversia che ha comportato pronunce di natura opposta da parte della Cassazione, in assenza di opposizione della P.A. si ritiene di compensare le spese nella misura del 50% del dovuto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e i provvedimenti prodromici..Condanna il comune di Roma alle spese (pari al 50% del dovuto) che liquida in € 50 per spese vive.

Così deciso in Roma il 20.6.2012

IL GIUDICE RI RAGE
AM

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li **- 2 LUG. 2012**
IL CANCELLIERE
Arianna Tiapago

